



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 749 del 2010, proposto dalla società Pisa Tourist Inform s.c.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dino Buoncristiani, con domicilio eletto presso l'avv. Giampiero Cassi in Firenze, via Bovio, n. 30;

contro

Apt Pisa - Agenzia per il Turismo Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carrozza, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Brizzi in Firenze, via della Cernaia n. 31;

nei confronti di

Soc. Coop. Temp, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Palmerini, con domicilio eletto presso l'avv. Roberto Righi in Firenze, via Lamarmora n. 14;

per l'annullamento

del disciplinare di gara e del capitolato speciale, dei verbali di gara e dell'aggiudicazione del servizio di informazione e accoglienza turistica presso gli uffici I.A.T. dell'A.P.T. di Pisa (aeroporto "G.Galilei", P.za Duomo, P.za Vittorio Emanuele II), nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con condanna al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Apt Pisa e di Soc. Coop. Temp;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, premesso di aver partecipato alla gara d'appalto mediante procedura aperta indetta dall'APT di Pisa per l'affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica presso gli uffici I.A.T. di Pisa, espone di essersi classificata al terzo posto dopo la società cooperativa Temp e la società Farmacoltura. Impugna quindi gli atti indicati in epigrafe, nei confronti dei quali articola le seguenti

censure:

1 – “Violazione dell’art. 83, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 come modificato dal d.lgs. 152/2008, nonché detta direttiva CE 2004/18 e della direttiva CE 2004/17 e della *par condicio* tra i concorrenti. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento amministrativo”; manca la specificazione dei sub-criteri e dei sub-pesi nel disciplinare di gara i quali sono invece stati predisposti dalla commissione di gara dopo l’apertura delle buste tecniche nella seduta del 16 marzo 2010;

2 – “Segue”; si cesura il criterio relativo alla valutazione dei *curricula* dei dipendenti sia perché non è chiaro se per lo stesso criterio la commissione avesse a disposizione 40 o 50 punti sia per la irrazionalità della modalità di assegnazione del punteggio in parola;

3 – “Segue”; si contesta l’assegnazione di soli 30 punti su 100 alla valutazione dell’offerta economica e si rileva come la formula matematica prevista per la relativa assegnazione del punteggio a ciascun concorrente abbia determinato un eccessivo appiattimento delle valutazioni, tant’è vero che tra la migliore e la peggiore offerta c’è una differenza di soltanto 1,58 punti;

4 – “Discrasia tra disciplinare di gara e dichiarazione di partecipazione: irragionevolezza del mancato riferimento al criterio del triennio di esperienza”; si rileva come nella dichiarazione di partecipazione si faccia riferimento al possesso di esperienza triennale in materia di turismo mentre analogo riferimento non è rinvenibile

nel disciplinare e d'altra parte la vincitrice non è in possesso di tale requisito, avendo iniziato la sua attività solo nel 2008;

5 – “Mancata indicazione della durata del contratto di appalto: irragionevolezza per assoluta discrezionalità (arbitrarietà) rimessa all'APT Pisa, Agenzia per il Turismo di Pisa”.

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, la stazione appaltante e la società aggiudicataria. La stazione appaltante ha altresì eccepito la improcedibilità del gravame per mancata impugnazione dell'aggiudicazione definitiva.

La Sezione, con ordinanza n. 446 del 10 giugno 2010, ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti gravati.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 9 marzo 2011 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

In disparte ogni questione in punto di avvenuta o meno impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, il Collegio ritiene di poter passare subito all'esame delle proposte censure, dal momento che le stesse risultano comunque prive di fondamento.

Con il primo mezzo parte ricorrente censura l'operato della stazione appaltante, evidenziando come la *lex specialis* non contenesse, come invece necessario, anche i sub-criteri e i sub-pesi atti alla valutazione del progetto tecnico, trattandosi di appalto aggiudicato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e che è stata nella specie la commissione di gara ad elaborare tali criteri motivazionali, ma dopo

l'apertura delle buste contenenti i progetti tecnici.

La censura è infondata.

Il disciplinare di gara (cfr. all. 1 dell'APT) all'art. 5, rubricato "criteri di aggiudicazione", stabilisce quanto segue: a) la commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, che sono così distribuiti: 30 assegnati all'offerta economica, 40 alla valutazione delle "dichiarazione professionalità impiegate per il servizio informazione e di accoglienza turistica", 30 punti infine sono destinati alla valutazione del "progetto di gestione e sviluppo dei punti di informazione ed accoglienza turistica"; b) i 40 punti destinati alla valutazione delle professionalità impiegate nell'espletamento del servizio sono attribuiti tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri: 2 punti per ogni addetto con riferimento al personale dotato di specifiche e documentate conoscenze del territorio pisano, 1 punto per ogni addetto che abbia conoscenza di una seconda lingua straniera, 1 punto per ogni addetto che sia in possesso del diploma di laurea; c) i 30 punti destinati alla valutazione del progetto di gestione sono assegnati tenendo conto della "capacità di diversificare il servizio" (fino a 15 punti) e della "innovazione sulla qualità e tipologia del servizio" (fino a 15 punti). Non vi è dubbio quindi che la normativa di gara sia sufficientemente analitica nello stabilire le modalità di assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica, costituendo una idonea autolimitazione per la stazione appaltante rispetto alla valutazione delle singole offerte presentate dai partecipanti alla selezione. Né risulta che la commissione giudicatrice, contrariamente a quanto sostenuto da parte

ricorrente, abbia illegittimamente integrato i criteri di valutazione aggiungendo sub criteri valutativi dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. Infatti l'esame del verbale di cui alla riunione della commissione giudicatrice del 16 marzo 2010 (doc. 3 di APT) evidenzia come la stessa si sia attenuta, nell'assegnazione dei punteggi spettanti alle singole offerte, alla applicazione dei criteri stabiliti nel disciplinare. Parte ricorrente scambia per innovativi sub criteri quella che è invece la esplicitazione motivazionale, opportunamente aggiunta dalla commissione rispetto alla mera assegnazione di un punteggio, volta a giustificare la valutazione effettuata. Così in relazione al progetto di gestione presentato da Pisa Tourist Inform sono stati assegnati 10 punti in relazione al criterio fissato dal disciplinare "capacità di diversificare il servizio" e la commissione motiva tale assegnazione rilevando che "è apprezzata la proposta di ampliamento dell'orario di servizio", mentre sono assegnati solo 3 punti in relazione al parametro "innovazione sulla qualità e tipologia del servizio" perché "non è particolarmente significativa la proposta di innovazione". Con riferimento al progetto di gestione presentato dalla società cooperativa Temp la commissione ha assegnato 12 punti con riferimento al parametro "innovazione sulla qualità e tipologia del servizio" perché "sono apprezzati gli aspetti innovativi proposti anche con riferimento ai mezzi di comunicazione e al turismo accessibile". Dunque in sede di gara la commissione risulta aver dato corretta applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi fissati dal disciplinare di gara, con adeguate

e opportune motivazioni dei punteggi assegnati, che in nessun modo costituiscono integrazione dei criteri medesimi.

Con il secondo mezzo parte ricorrente contesta il punteggio previsto dal disciplinare in relazione alla valutazione dei *curricula* dei dipendenti; in particolare, sotto un duplice profilo evidenzia che nel disciplinare di gara alla valutazione dei *curricula* vengono assegnati massimo 40 punti, ma in altra parte della medesima *lex specialis* si parla invece di 50 punti, ingenerando in tal modo confusione su quale sia il punteggio massimo attribuibile a quel parametro.

La censura è infondata.

La commissione giudicatrice, nel verbale del 16 marzo 2010, nell'effettuare la ricognizione dei criteri applicativi dei punteggi, ha correttamente rilevato che “la commissione constata che quanto indicato a pag. 14 del disciplinare di gara cioè un punteggio massimo di 50 punti è da considerare un mero errore materiale in quanto i punti massimi così come riportato nella tabella del criterio di aggiudicazione sono 40”. D'altra parte l'art. 5 del disciplinare è chiaro nel prevedere un punteggio complessivo massimo di 100 punti, 30 destinati all'offerta economica, 30 al progetto di gestione e 40 appunto alla valutazione dei *curricula*.

Sotto un secondo profilo parte ricorrente censura le modalità attraverso le quali la normativa di gara prevede che vengano assegnati i punti destinati alla valutazione dei *curricula* dei dipendenti, ritenendo che sia attribuito alla commissione un improprio potere di scelta di quelli da valutare ed evidenziando altresì che sarebbe illegittima

l'indicazione di operatori “soltanto potenziali” e che poi “mai verranno utilizzati per svolgere il servizio oggetto dell'appalto”.

La censura è infondata.

Il disciplinare di gara stabilisce che tra tutti i *curricula* presentati da ciascun offerente, e relativi a personale che sarà impiegato nell'espletamento del servizio, la commissione giudicatrice provveda a valutare solo i dieci migliori, secondo i criteri che lo stesso disciplinare stabilisce e quindi tenendo conto dei tre parametri delle specifiche conoscenze del territorio pisano, della conoscenza di una seconda lingua straniera e del possesso di diploma di laurea. Il verbale del 16 marzo 2010 mostra la corretta e lineare applicazione del criterio, che non sembra presentare profili di illogicità o arbitrarietà alcuno. Per esempio, in relazione alla ditta Pisa Tourist Inform sono stati presi in considerazione 10 *curricula*, assegnando loro 20 punti in relazione alla conoscenza specifica del territorio pisano (quindi tutti e dieci i dipendenti presi in esame sono risultati in possesso del requisito, con assegnazione di 2 punti ciascuno), 7 punti con riferimento alle conoscenze linguistiche (e si legge che la “Commissione verifica che tre di questi non sono in possesso del requisito di una ulteriore lingua”), 2 punti per il titolo di laurea, poiché all'evidenza dei dieci migliori dipendenti proposti solo due erano laureati. Quanto al rilievo secondo cui i concorrenti potrebbero indicare, al fine della valutazione dei *curricula*, operatori che non verranno poi materialmente impiegati nel servizio, il Collegio osserva che si tratta di censura generica e fondata su considerazione del tutto ipotetica, per

di più avente ad oggetto un profilo che comunque involge soprattutto la fase di esecuzione del rapporto.

Con il terzo mezzo parte ricorrente contesta la formula matematica a mezzo della quale è prevista l'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica, sul rilievo che essa non consentirebbe di differenziare adeguatamente il punteggio assegnato alle singole offerte.

La censura è infondata.

Il disciplinare di gara stabilisce che venga assegnato il punteggio pieno (30 punti) all'offerta più conveniente per ATP, mentre alle altre viene assegnato un punteggio con l'applicazione della seguente formula: 30 moltiplicato prezzo dell'offerta più vantaggiosa e diviso prezzo dell'offerta in esame. Si tratta di criterio non illogico o irrazionale, la cui scelta rientra nella piena discrezionalità dell'Amministrazione e che non può essere sindacato in questa sede giurisdizionale. Peraltro, nella specie, se è vero che ha portato all'assegnazione di punteggi non molto distanziati tra le varie offerte è altrettanto vero che ciò è avvenuto a fronte di offerte economiche tra loro molto simili, che si differenziavano tra loro per poche migliaia di euro (€ 161.999,00 l'offerta che ha avuto 30 punti, € 170.000,00 l'offerta economica della ricorrente con assegnazione di 28,58 punti).

Con il quarto mezzo si censura l'operato della stazione appaltante, evidenziando in particolare che la ditta aggiudicataria, avendo iniziato la propria attività nel 2008, non risulta avere il requisito della progressiva attività nel triennio, peraltro espresso in termini piuttosto

contraddittori nella legge di gara.

La censura è infondata.

Appare assorbente il rilievo secondo cui la cooperativa Temp, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, ha iniziato la propria attività nel 2006, svolgendo attività anche negli anni 2007 e 2008, come risulta dai certificati di buon esito degli appalti depositati in giudizio (docc. 4 e 5 della controinteressata).

Con il quinto mezzo parte ricorrente censura gli atti di gara per mancata indicazione della durata del servizio appaltato.

La censura è palesemente infondata.

Il bando di gara (doc. 4 di APT) prevede che il servizio abbia durata dal giorno 1.4.2010 a 31.3.2011.

Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve quindi essere respinto. Ritiene il Collegio, alla luce della peculiarità della fattispecie esaminata, che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)